



Comune di Savona

*Settore 1- Gestione Risorse Finanziarie/Economato
Servizio Tributi*

OGGETTO: Proposte di modifica del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).
(in grassetto e corsivo le modifiche proposte)

✓ TARI

- Articolo 33, "Agevolazioni speciali", commi 2 e 4.

In relazione al riferimento contenuto nel comma 2 all'esenzione dalla tassa spettante in caso di Attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a certi importi, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti per l'applicazione di tale esenzione è opportuno disporre che per la conferma dell'esenzione medesima per gli anni successivi al primo non si debba più presentare al Comune ogni anno un'apposita dichiarazione, ma sia sufficiente ottenere in ciascun anno il rilascio di un'Attestazione ISEE dalla quale risulti il permanere delle condizioni di applicazione dell'agevolazione, avendo il Comune la possibilità di verificare la sussistenza dell'Attestazione in autonomia attraverso il sito dell'INPS, con obbligo di presentazione di una nuova dichiarazione solo in caso di venir meno delle predette condizioni di applicazione.

La suesposta modifica del comma 2 rende anche necessario eliminare dalla prima riga del comma 4 il richiamo alle due ipotesi esentive connesse ai limiti ISEE.

I commi vanno così modificati:

Testo attuale

1. Nel Comune di Savona:

a) ...

b) ...

c) ...

d) sono esenti dalla TARI:

1) ...

2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS ⁽²⁸⁾;

3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS ⁽²⁸⁾;

4) ...

5) ...

6)

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in

ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. Per l'applicazione delle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera d) del comma 1 anche negli anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione iniziale, la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il 31 marzo di ciascun anno; in caso di presentazione della dichiarazione oltre tale termine, l'esenzione avrà effetto solo a decorrere dalla data di tale presentazione.

3. ...
4. Con esclusione delle esenzioni di cui ai numeri 2), 3) e 5) della lettera d) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 senza variazione nella destinazione d'uso dei locali e delle aree il contribuente è comunque obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40; in mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera d) del comma 1, in caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione.

Testo modificato

1. Nel Comune di Savona:
 - a) ...
 - b) ...
 - c) ...
 - d) sono esenti dalla TARI:
 - 1) ...
 - 2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS ⁽²⁸⁾;
 - 3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS ⁽²⁸⁾;
 - 4) ...
 - 5) ...
 - 6) ...
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicate esclusivamente sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione e della documentazione allegata alla stessa, ove necessaria per comprovare quanto dichiarato, con effetto dall'inizio dell'utenza, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale entro il termine di cui al comma 1 del successivo articolo 40, e dalla data di presentazione della dichiarazione e con esclusione di ogni applicazione in ordine ai periodi antecedenti, in caso di presentazione di dichiarazione iniziale oltre tale termine e di presentazione di dichiarazione di variazione. Per l'applicazione delle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera d) del comma 1 ***successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale, la dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il 31 marzo***; in caso di presentazione della dichiarazione oltre tale termine, l'esenzione avrà effetto solo a decorrere dalla data di tale presentazione; ***per l'applicazione dell'esenzione anche negli anni successivi al primo, è necessario che il contribuente, entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, presenti ai soggetti competenti istanza per il rilascio di Attestazione ISEE dalla quale***

risulti il permanere del limite di importo richiesto per l'applicazione dell'esenzione, con obbligo di presentazione al Comune della dichiarazione di cui al successivo comma 4 solo in caso di superamento di tale limite.

3. ...

4. Con esclusione *dell'esenzione di cui al numero 5)* della lettera d) del comma 1, in caso di venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 senza variazione nella destinazione d'uso dei locali e delle aree il contribuente è comunque obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 40; in mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione. In ordine alle esenzioni di cui ai numeri 2) e 3) della lettera d) del comma 1, in caso di riscontro della non veridicità di quanto dichiarato ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, il Comune provvede al recupero della TARI non corrisposta, applicando le sanzioni previste dalla legge per infedele dichiarazione.

5.

✓ Disposizioni comuni

- Articolo 43, "Versamenti", comma 5.

Per eliminare la disparità di trattamento tra i contribuenti che iniziano l'occupazione o le cui utenze subiscono variazioni in aumento della tassa dal 1° al 31 gennaio, tenuti a versare il dovuto o il maggior dovuto già in occasione della prima scadenza dell'anno medesimo (16 aprile), ed i contribuenti per i quali tali circostanze si verificano a partire dal 1° febbraio, che devono versare il dovuto o il maggior dovuto entro la prima scadenza dell'anno successivo, occorre modificare la data indicata nel comma 5 dal 1° febbraio al 1° gennaio.

Il comma va modificato in questi termini:

Testo attuale

5. Per le utenze iniziate a decorrere dal 1° febbraio e per quelle che a decorrere da tale data hanno subito modificazioni tali da comportare variazioni in aumento degli importi dovuti, gli importi o i maggiori importi dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione entro il 16 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Testo modificato

5. Per le utenze iniziate a decorrere dal 1° **gennaio** e per quelle che a decorrere da tale data hanno subito modificazioni tali da comportare variazioni in aumento degli importi dovuti, gli importi o i maggiori importi dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione entro il 16 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Responsabile del Servizio Tributi
(dott. Davide Fortuna)

